



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
*Direzione Generale*  
*Ufficio Primo*

Al personale D.S.G.A. in servizio presso le Istituzioni scolastiche della Sardegna  
Loro sedi

E, p.c. Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca  
Settore scuola  
Loro sedi

Ai Dirigenti degli Uffici  
V – VI – VII – VIII  
Loro sedi

Al M.I.U.R.  
Direzione generale per il personale scolastico  
ROMA

Oggetto: Legittimità incarico D.S.G.A. assistenti amministrativi privi del titolo di studio di cui al D.L. n. 126/2019. Riscontro richiesta chiarimenti.

Giungono allo scrivente U.S.R. per la Sardegna numerose richieste di chiarimento in merito alla legittimità degli incarichi relativi al profilo professionale di D.S.G.A. conferiti agli assistenti amministrativi delle scuole della Sardegna privi del titolo di studio prescritto dall'art. 2, comma 6 del D.L. n. 126 del 31.10.2019.

Le richieste di chiarimento sopra citate si riferiscono a incarichi conferiti in momenti diversi, ovvero quelli conferiti per l'a.s. 2019/20 e quelli conferiti negli anni scolastici precedenti (quindi anche anteriormente rispetto all'emanazione del D.L. 126/2019).

L'art. 22, comma 15 del D.lgs. 75/2017 prevede la possibilità che le Pubbliche Amministrazioni, nel triennio 2018-2020, possano attivare procedure selettive finalizzate alla progressione tra aree del personale già di ruolo, prescrivendo che ai fini di tali progressioni gli aspiranti siano in possesso dei titoli di studio prescritti per l'accesso dall'esterno.

L'art. 2, comma 6 del D.L. n. 126/2019 precisa quanto previsto dal D.lgs. 75/2017 con riferimento al personale AT.A. e, nello specifico, stabilisce che *“L'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'a.s. 2011/12. Le graduatorie risultanti dalla procedura di cui al primo periodo sono utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui all'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”*.

Le disposizioni normative sopra riportate hanno per oggetto la progressione tra aree del personale amministrativo di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento alla



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
*Direzione Generale*  
*Ufficio Primo*

procedura selettiva volta a consentire al personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, in servizio presso le scuole statali, di transitare nei ruoli del personale D.S.G.A. a tempo indeterminato.

Tale forma di "mobilità professionale verticale" costituisce una forma di reclutamento a tempo indeterminato del personale "interno" alle istituzioni scolastiche, che si affianca ed integra la procedura di reclutamento tramite pubblico concorso, che consente l'immissione nel ruolo dei D.S.G.A. anche a soggetti esterni.

Dalla lettura combinata delle disposizioni normative in argomento risulta che le stesse **non incidano** negativamente sulle disposizioni normative e contrattuali che consentono al personale assistente amministrativo di essere utilizzato temporaneamente nel profilo professionale dei D.S.G.A. pur in assenza del titolo di studio prescritto per l'accesso al relativo ruolo organico a tempo indeterminato.

Inoltre, per quanto concerne gli incarichi conferiti negli anni scolastici precedenti il 2019/20 (dunque conferiti anteriormente rispetto all'entrata in vigore del D.L. n. 126/2019) si ritiene che la questione di legittimità prospettata risulti infondata, tenuto conto che il decreto in argomento non contiene disposizioni che derogano al principio di irretroattività della legge.

Il riferimento all'a.s. 2011/12 contenuto nell'art. 2, comma 6 del D.L. n. 126/2019 mira unicamente a stabilire l'arco temporale di maturazione del requisito dell'anzianità di servizio richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva di progressione tra le aree.

Pertanto, lo scrivente Ufficio ritiene che sia gli incarichi temporanei assegnati al personale assistente amministrativo nel profilo di D.S.G.A. per l'a.s. 2019/20, sia quelli conferiti al medesimo personale negli anni scolastici precedenti, siano assolutamente legittimi.

Dalla legittimità degli incarichi conferiti deriva la legittimità delle attività e degli atti posti in essere dal predetto personale nell'esercizio delle proprie funzioni di D.S.G.A.

Quanto sopra, salvo diverso avviso del superiore Ministero, che legge per conoscenza.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Francesco Feliziani

Firmato digitalmente da  
FELIZIANI FRANCESCO  
C = IT  
O = MINISTERO ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E RICERCA